



Prot.n. 1081

COMUNE DI BESENELLO
Provincia Autonoma di Trento

Besenello, lì 21 febbraio 2011

ORDINANZA N. 09/2011

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DEL PASCOLO DI ARMENTI E GREGGI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Considerato che il Comune di Besenello non dispone di adeguati territori da adibire a pascolo;
Atteso che la circolazione di armenti e greggi crea ostacoli e disagi alla circolazione, rischi di natura igienico – sanitari, danni alle proprietà pubbliche e private e, tra queste, soprattutto per le colture di recente impianto;

Evidenziato che la presenza di animali al pascolo vagante può essere causa di malattie infettive sia perché per natura attirano gli insetti di ogni genere, quali mosche, zanzare e zecche, sia perché i loro escrementi creano inconvenienti igienici non trascurabili sul territorio;

Preso atto delle ripetute segnalazioni in merito che pervengono dai cittadini residenti sul territorio comunale e dai proprietari di fondi agricoli;

Osservato che l'introduzione delle greggi nei fondi pubblici e privati, avviene nelle ore più disparate sia di giorno che di notte, anche in considerazione del continuo spostarsi delle medesime, e pertanto non è possibile effettuare un adeguato controllo e vigilanza;

Considerato che ai sensi dell'articolo 6 comma 2 e dell'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 il Sindaco ha la facoltà di disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica, ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Ritenuto necessario determinare itinerari e intervalli di tempo per regolamentare il transito di armenti e greggi sul territorio comunale nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Codice della Strada e dalla normativa sanitaria;

Visti gli articoli 41, 42, 43 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e in particolare l'articolo 31;

Visto l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, come modificato dall'articolo 6/bis della Legge 24 luglio 2008 n.125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Rurale;

Visti gli articoli 5, 6, 7, 15, 160, 184, del decreto legislativo 30 aprile 1982 n. 285 “Codice della Strada”;

ORDINA

il rispetto delle seguenti prescrizioni per il transito e il pascolo di armenti e greggi sul territorio comunale:

1. Il transito sul territorio del comune di Besenello di armenti e greggi è consentito, per un massimo di due passaggi annui, previa richiesta da inoltrare al Sindaco almeno 15 giorni prima della data prevista per il transito. Nell'atto autorizzativo verrà indicato il percorso e gli orari al quale il conduttore dovrà attenersi. Lo spostamento del bestiame bovino, bufalino, ovino, caprino e suino per la monticazione e la demonticazione è effettuato in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Veterinaria che impongono l'indentificazione e la registrazione prima della partenza di tutti gli animali destinati all'alpeggio o al pascolo vagante.
2. Appena concluse le operazioni di transito gli interessati dovranno immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata dagli escrementi.
3. E' consentita la sosta ed il pascolo **per un massimo di 1 giorno**, solo su terreni comunali o su terreni privati, previa autorizzazione del proprietario del fondo, da esibire agli organi di vigilanza. Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dall'art. 184 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" inerente la circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi. Il conducente deve avere costantemente il controllo degli animali e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione. Nelle ore e nei casi previsti dall'articolo 152 del Codice della Strada, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero massimo di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione. Le moltitudini di animali non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

D I S P O N E

- la violazione delle disposizioni contenute nel punto 1 della presente ordinanza sarà punita con la sanzione pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 300,00.
- la violazione delle disposizioni contenute nel punto 2 della presente ordinanza sarà punita con la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 15 del codice della strada con la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e comporterà l'addebito delle spese per il ripristino dei luoghi.
- la violazione delle disposizioni contenute nel punto 3 della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi degli articoli 5 - 6 - 7 e 184 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

A V V E R T E N Z E

Qualora per esigenze impreviste e straordinarie ve ne fosse la necessità, il personale del Corpo di Polizia Locale Alta Vallagarina e il personale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada è autorizzato ad intervenire in relazione alle esigenze del momento, modificando itinerari e orari previsti nell'autorizzazione.

La presente ordinanza, la cui esecuzione è demandata a tutti gli organi di Polizia contemplati dall'articolo 12 del citato codice, viene resa nota mediante la pubblicazione all'albo comunale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971 n.1034.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell'articolo 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato dal Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

IL SINDACO
Comperini dott. Cristian